SENT 26/2025
S

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Donatella Scandurra	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60568** del registro di Segreteria, promosso dal:

sig. **xxxx** nato a xxxxx, c.f.

xxxx, ivi residente al xxxx 1, elettivamente domiciliato in Sant'Agnello al Corso Crawford n. 91 presso lo studio degli avv.ti Virginia Ruggiero C.F. RGGVGN76C56G598U e Marina Gargiulo C.F. GRGMRN73C59B619N che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso originario (comunicazioni al n. fax. 081/8774675 pec: virginia.ruggiero@forotorre.it, marina.gargiulo@forotorre.it);

-appellante-

contro:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pt, con sede in Napoli alla Via Diaz CF:

80415740580 pec: dest.dag@pec.mef.gov.it;

-appellato-

INPS, - Filiale Metropolitana Napoli in persona del legale rapp.te pt , con sede in Napoli Via Alcide De Gasperi 55 pec: filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it;

-appellato-

per la riforma o l'annullamento

della sentenza n. 940/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica, comunicata a mezzo pec in data 15.12.2022;

Visto l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 7 febbraio 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Primo Ref. Flavia D'Oro, l'avv. Pacelli Marianna per il Ministero dell'Economia e delle Finanze; per l'appellante e l'INPS nessuno era presente;

Ritenuto in

FATTO

1. La sentenza n.940/2022 della Sezione della Corte dei conti per la Campania.

L'appellante sig. xxx xxx - ex dipendente del Comando Generale dell'arma dei Carabinieri cessato dal servizio per invalidità assoluta - ha impugnato la sentenza n. 940/2022 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui promosso in primo grado per l'ottenimento della pensione privilegiata.

In particolare, la sentenza impugnata ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c., per mancanza del requisito di cui all'art. 152, lett. b), c.g.c. ossia degli elementi identificativi del convenuto e delle parti nei confronti delle quali il ricorso è proposto.

2. Atto di appello di xxx xxx.

Con atto d'appello del 13.2.2023 il sig. xxx xxx ha impugnato la sentenza n. 940/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania in composizione monocratica.

Nell'atto di appello ha rappresentato che gli elementi identificativi di controparte sono stati espressamente indicati nel ricorso e che l'Amministrazione contro la quale agisce – l'INPS – è chiaramente ben individuata risultando firmataria del provvedimento impugnato.

Inoltre, evidenzia che l'INPS non ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio di sanatoria degli atti processuali di cui all'art. 164 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per integrare la domanda.

2. Memoria di costituzione del MEF Comitato di verifica per le cause di servizio.

In data 17.1.2025 si è costituito in giudizio il MEF – Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Invero, in tale memoria parte resistente ha rappresentato che nel ricorso di primo grado non si comprendeva se il ricorrente voleva agire solo contro il MEF o anche contro il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e che il MEF ha ricevuto la notifica del solo DFU, risultando così pregiudicato il diritto di difesa dell'Amministrazione.

Anche nell'atto di appello non risultano individuate, chiaramente, le parti.

Inoltre, sussiste il difetto di legittimazione passiva del MEF poiché il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è direttamente lesivo essendo un atto endoprocedimentale.

3. Udienza del 7.2.2025

All'udienza del 7.2.2025, assenti i difensori dell'appellante, il MEF si riportava agli atti, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

DIRITTO

1. L'appello va dichiarato inammissibile.

In via preliminare, il Collegio è chiamato, d'ufficio, a verificare l'ammissibilità del gravame sottoscritto da avvocati non cassazionisti.

L'art. 28 c.g.c. prevede, ai seguenti commi, che:

1.Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

2.Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

L'art.190, comma 3, c.g.c. stabilisce che: *"L'atto di appello ... va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione".* Per uniforme giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione n. 17317/2020), l'appello non sottoscritto da un legale abilitato alle giurisdizioni superiori è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, in quanto è nullo e insanabile l'appello prodotto da un soggetto sfornito dello *ius postulandi* dinanzi alla Sezione di appello adita.

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

Tale principio è stato ribadito dalla sentenza n. 318 del 17/07/2023 di questa Sezione centrale di appello.

La stessa notificazione dell'atto di appello a cura di difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (Cons. giust. amm. Sicilia n. 727/2020, Cons. di Stato nn. 1963/2019, 2695/2017, 4005/2014, 2623/2014, 1631/2012, 1626/2011, Corte dei conti, sez. appello Sicilia, n. 27/2023; Sezione III centrale, n. 340/2022; n.251/2022).

2. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, l'atto di appello è stato sottoscritto dagli avv. Ruggiero Virginia e Gargiulo Marina e che, dalle verifiche eseguite dalla segreteria di questa Sezione, non risultano iscritte nell'albo degli avvocati cassazionisti (cfr. messaggio pec del CNF in data 21.1.2025).

Pertanto, l'appello in esame va dichiarato inammissibile.

3.Regime delle spese.

Quanto alle spese di lite del grado, il Collegio se ne dispone la compensazione, ai sensi dell'art. 31, co. 3, ultimo periodo, c.g.c.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunziando,

DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Flavia D'Oro	Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 21/02/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente 21/02/2025

f.to digitalmente